

**COMUNE DI CASTEL BARONIA**  
**Provincia di Avellino**

**REGOLAMENTO PER I LAVORI, LE FORNITURE E I SERVIZI**  
**DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA**

**Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 15/04/2014**

## REGOLAMENTO PER I LAVORI, LE FORNITURE ED I SERVIZI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA

### Articolo 1

#### Finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento stabilisce le modalità per l'effettuazione delle spese in economia da eseguirsi secondo quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria, statale, regionale e nonché dai relativi regolamenti d'applicazione; nei casi opportuni, esso si conforma ad alcuni dei più importanti pronunciamenti dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici con l'obiettivo di rendere quanto più possibile univoca l'applicazione di una disciplina che si presta, anche in relazione al complesso quadro normativo e giurisprudenziale, a molteplici modalità d'utilizzo e interpretazione.
2. Le norme del presente Regolamento disciplinano i lavori, le provviste e i servizi da eseguirsi *in economia per lavori*:
  - a. **inferiori a 40.000,00 Euro** (ai sensi dell'art. 125, comma 8 ultimo periodo del D.Lgs. 163/2006);
  - b. **pari o superiori a 40.000,00 Euro** e fino a 200.000,00 euro (ai sensi dell'art. 125, comma 8 del D.Lgs. 163/2006);
  - c. **fino a 50.000,00 Euro** in amministrazione diretta (art. 125, comma 5 ultimo periodo del D.Lgs. 163/2006);
  - d. **fino a 200.000,00 Euro** in economia (art. 125, comma 5 del D.Lgs. 163/2006);*per servizi e forniture* (ai sensi del D.Lgs. 163/2006 - art. 28, comma 1 let.b, e dell'art. 125, commi 9 e 11);
  - a. **inferiori a 40.000,00 Euro** (ai sensi dell'art. 125, comma 11 ultimo periodo del D.Lgs. 163/2006);
  - b. **inferiori a 207.000,00 Euro** (comma 9 dell'art. 125, del D.Lgs. 163/2006);
3. Il presente regolamento disciplina, altresì, lo svolgimento delle procedure telematiche di acquisto, che consentano di effettuare approvvigionamenti di beni e servizi attraverso sistemi automatizzati di scelta del contraente, in conformità ai principi e ai criteri direttivi contenuti nel D.P.R. 4 Aprile 2001, n. 102 e s.m.i.
4. Il Servizio Lavori Pubblici può eseguire i lavori e le provviste o i servizi di cui al presente Regolamento nell'ambito delle somme stanziare in bilancio per i relativi capitoli di spesa.

## Articolo 2

### Categorie di lavoro e definizioni

1. **Categorie.** Ai sensi dell'art. 125 comma 6° e dell'art. 198 del D.Lgs. 163/2006 i lavori eseguibili in economia sono individuati nell'ambito delle seguenti categorie generali:

- a. manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122 D.Lgs. 163/2006;
- b. manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 100.000 euro;
- c. interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- d. **lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;**
- e. **lavori necessari per la compilazione di progetti;**
- f. **completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori;**

#### 2. Definizioni:

**Fornitura:** è definita fornitura o provvista l'insieme di quanto acquistato per un determinato uso.

**Fornitura in opera:** è definita fornitura in opera o provvista in opera, l'insieme di quanto acquistato per un determinato uso inclusa la posa in opera della merce fornita e quanto altro strettamente necessario al fine di dare il tutto funzionante o di pronto utilizzo purché il costo della sola fornitura sia superiore al 50% del costo totale in opera.

**Servizio:** è definito servizio la prestazione complessa che richiede un apparato organizzatorio caratterizzato generalmente dall'insieme dei mezzi e delle persone che espletano un'attività per lo più di interesse pubblico.

**Lavoro:** è definito lavoro l'attività svolta tramite una propria organizzazione che include acquisto di materiali, uso di automezzi e mezzi d'opera, attrezzi, strumenti, prestazione di manodopera e quanto altro necessario al fine di assemblare tutto ciò che necessita per la realizzazione di un'opera.

**Manutenzione:** è definita manutenzione tutto ciò che viene posto in essere al fine di conservare e mantenere in buono stato beni mobili ed immobili.

**Manutenzione ordinaria:** ai sensi DPR 380/2001, art. 3 comma 1, lett. a), sono definiti «interventi di manutenzione ordinaria», gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

**Manutenzione straordinaria:** ai sensi DPR 380/2001, art. 3 comma 1, lett. b), sono definiti «interventi di manutenzione straordinaria», le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

**Lavori di somma urgenza:** i lavori di "somma urgenza" di cui ai successivi artt. 7 e 8 del presente Regolamento, sono normati dagli artt. 175 e 176 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; la loro realizzazione

è subordinata alla redazione del “verbale” compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla Giunta Comunale che con delibera provvede alla copertura della spesa e all'autorizzazione dei lavori; in via esemplificativa e non esaustiva vengono riassunte le principali categorie di intervento:

- prime opere per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle acque di territori inondati;
- riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze per guasti causati da frane, piogge abbondanti, nevicate e gelate eccezionali, scoscendimenti, corrosioni, straripamenti e rovina di manufatti, ecc.
- manutenzione delle strade, comprendente lo spargimento della ghiaia e del pietrisco, i rappezzi dei tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo delle cunette e dei condotti, le riparazioni ai manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione o l'installazione della segnaletica stradale, compresi gli interventi agli impianti semaforici aiuole spartitraffico, collegamenti pedonali;
- lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze;
- lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono a carico del locatario;
- manutenzione delle fognature, degli impianti di sollevamento e trattamento e degli impianti idrici non compresi nella convenzione con Aziende od Enti gestori manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione ed affini; manutenzione dei giardini, viali piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
- manutenzione dei cimiteri;
- lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi ed ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze del Sindaco e/o dei Responsabili; interventi per la sicurezza sui luoghi di lavoro, protezione civile e salvaguardia della pubblica incolumità; ecc; nonché la provvista di materiali occorrenti per l'esecuzione e la realizzazione di opere di cui alle lettere precedenti.

### **Articolo 3**

#### **I lavori le forniture e i servizi in economia e la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. 57 del D.Lgs. 163/2006**

1. Procedure. Per l'attività contrattuale che sia connessa alla esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia e di tutti gli atti gestionali connessi e conseguenti, si procede mediante determinazione a contrarre da parte del responsabile del servizio.
2. L'oggetto del contratto. Nella determinazione a contrarre si stabilisce motivando, in ordine alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche, se il contratto ha ad oggetto:
  - a) la fornitura di beni e/o servizi;
  - b) la sola esecuzione dei lavori;
3. La determinazione a contrarre. Ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 163/2006 la determinazione a contrarre stabilisce, sulla base delle esigenze dell'amministrazione, se il contratto sarà stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura.

Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione. Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Per l'esecuzione di prestazioni a misura, il capitolato fissa i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione. In un medesimo contratto relativo a lavori e/o forniture di cui al precedente art. 2 possono essere comprese voci di elenco prezzi e/o nuovi prezzi formulati secondo le modalità riportate al successivo comma 4°.

4. I prezzi delle prestazioni. Dove non diversamente specificato per l'elenco prezzi unitari posto a riferimento delle lavorazioni e delle forniture si farà riferimento al prontuario informativo dei prezzi relativi alle opere e alle forniture approvato dalla Regione Campania vigente alla data di emissione del provvedimento ovvero, per lavorazioni in esso non ricomprese, ad altri prontuari approvati dagli organismi amministrativi nazionali oppure a nuovi prezzi formulati dall'U.T.C.

5. Nei limiti di cui al precedente art. 1, l'esecuzione degli interventi in economia può avvenire:

- in amministrazione diretta;
- per cottimo con scelta del contraente mediante affidamento diretto (cfr.commi 7 e 8);
- per cottimo con scelta del contraente mediante indagine di mercato (cfr. comma 9 ).

6. Lavori in amministrazione diretta. Sono i lavori, le forniture ed i servizi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti dal personale del Comune di Sturno o di altri enti e/o società ad esso convenzionate o da personale eventualmente assunto, impiegando materiali, mezzi e quant'altro occorra, tutto in proprietà dell'Ente o di altri enti e/o società con esso convenzionate; sono eseguite, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna connesse ai lavori.

Quando si procede in amministrazione diretta, il responsabile organizza ed esegue per mezzo di proprio personale o di personale eventualmente assunto i lavori individuati dall'art. 125 comma 6° e dell'art. 198 del D.Lgs. 163/2006, meglio specificati all'art. 2 (lett.a,f) del presente Regolamento. Il responsabile acquista i materiali e noleggia i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione delle opere.

Il limite per l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta è:

- 50.000,00 Euro per lavori;

7. L'affidamento diretto. Esso costituisce la forma archetipica della "trattativa privata" consentita per limitati importi. L'affidatario di lavori, servizi e forniture in economia deve comunque essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente; nel caso di formazione di tali elenchi, questi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.

I limiti per l'affidamento diretto sono:

- 40.000,00 Euro per lavori;
- 40.000,00 Euro per servizi e forniture;
- 40.000,00 Euro per servizi di ingegneria.

8. Indagine di mercato per l'affidamento diretto. Per gli importi di lavori, forniture e servizi, per i quali la vigente legislazione consente l'affidamento diretto quale procedura di scelta del contraente, il ricorso all'indagine di mercato si attua mediante l'acquisizione dell'offerta di almeno 3 ditte stabilendo modi e tempi per la presentazione dei preventivi nella lettera d'invito e procedendo alla selezione dell'offerta "economicamente più vantaggiosa" secondo i sub-criteri fissati dal Responsabile del Servizio che presiede la Commissione d'esame dell'offerta.

9. Lavori a cottimo fiduciario. La vigente definizione di "cottimo" è stata mutuata dall'art. 74 del R.D. 25 Maggio 1895, n. 350, poi abrogato con l'entrata in vigore del DPR. 554/99. Il cottimo è una procedura negoziata, adottata per l'affidamento dei lavori di particolari tipologie, individuate dal Responsabile del Servizio, tra quelle di cui al precedente art. 2.

Contrariamente ai più generici lavori in "lavori in economia, sono definiti "a cottimo" gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, attraverso una procedura negoziata, l'affidamento di lavori ad imprese o persone fisiche esterne al Comune, con valutazioni "a corpo" o "a misura" mediante la redazione di una apposita perizia da parte del responsabile del servizio.

10. Adempimenti dell'ufficio. Gli affidamenti tramite cottimo per interventi di importo superiore a 40.000 Euro sono soggetti a post-informazione mediante comunicazione all'Osservatorio e pubblicazione nell'albo della stazione appaltante dei nominativi degli affidatari. Inoltre gli affidamenti tramite cottimo per interventi di importo fino a 20.000 Euro sono soggetti a post-informazione che dovrà avvenire mediante comunicazione trimestrale da effettuare prima della fine del mese successivo al trimestre, contenente il numero dei lavori affidati a cottimo ed il loro importo complessivo.

11. Procedure di selezione del contraente. Fino a diversa disposizione normativa, per "indagine di mercato" si intende l'acquisizione delle offerte stabilendo modi e tempi per la presentazione nella lettera d'invito e procedendo alla selezione dell'offerta "economicamente più vantaggiosa" secondo i sub-criteri fissati dal Responsabile del Servizio che presiede la Commissione d'esame dell'offerta. Il ricorso a tale procedura di individuazione del contraente è decisa dal Responsabile che ne esplicita le motivazioni nella determinazione a contrarre.

#### **Articolo 4**

##### **Le forniture di beni e servizi**

1. Importi limite. Ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. b) del D.lgs. 163/2006 le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 211.000 euro.

2. Procedure. Secondo quanto sancito dall'art. 125. del D.lgs. 163/2006 riguardo ai servizi e alle forniture in economia è stabilito che le acquisizioni in economia possono essere effettuate:

- a) mediante amministrazione diretta;
- b) mediante procedura di cottimo fiduciario.

3. Il Responsabile del procedimento. Ogni acquisizione in economia deve essere effettuata dal responsabile del procedimento individuato ai sensi dell' art. 10 del D.lgs. 163/2006. Il RdP può essere unico per tutti i procedimenti analoghi ovvero coincidere con il titolare del procedimento medesimo; di tale condizione si darà contezza nella determinazione a contrarre.

4. Motivazioni. L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di

ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

- risoluzione di un precedente rapporto contrattuale o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

5. L'affidamento diretto. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro (40.000 Euro), è consentito l'affidamento diretto.

6. La procedura negoziata. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro (40.000 Euro) e fino alla soglia di 211.000 euro l'affidamento mediante atto di cottimo avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite l'elenco degli operatori economici, se predisposto dal Comune.

7. I requisiti dell'affidatario. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.

## **Articolo 5**

### **Divieto di frazionamento**

1. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificialmente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

2. È vietato il frazionamento dei servizi di progettazione di cui al successivo art.17; per l'individuazione dei limiti di legge, l'importo di tali servizi dovrà essere riferito al totale dei servizi tecnici relativi al singolo intervento.

3. Non rientrano nel cumulo dei servizi di progettazione quelli relativi all'attività di supporto al responsabile del procedimento di cui alla tabella B6 del D.M. 04.04.2001.

## **Articolo 6**

### **Forma del contratto**

1. La scelta del contraente. Alla scelta del contraente provvede il Responsabile del Servizio nel rispetto del presente Regolamento.

2. Contratto. Il contratto viene redatto in forma pubblico-amministrativa o sotto forma di scrittura privata autenticata.
3. Registrazione. Il contratto e/o la scrittura privata sono repertoriati e registrati presso l'Agenzia delle Entrate di Ariano Irpino. Per quanto riguarda la scrittura privata, essa potrà essere anche registrata solo in caso d'uso.
4. Interventi minori. Per gli interventi di importo inferiore a 10.000 euro il contratto si perfeziona con l'accettazione dell'aggiudicatario a margine della determina di affidamento.
5. Cauzioni. Nel caso in cui il pagamento avvenisse in un'unica soluzione al termine dei lavori, su proposta del Responsabile del Servizio, la ditta può essere esentata dalla prestazione della cauzione; tale clausola va esplicitata nell'atto di cottimo, ovvero nel contratto.

#### **Articolo 7**

##### **Lavori d'urgenza**

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale di somma urgenza (di cui all'art. 146 del DPR 554/99) è compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori. Il verbale, sottoscritto dalla ditta esecutrice sostituisce, a tutti gli effetti, il contratto di cottimo.

#### **Articolo 8**

##### **Esigenze di somma urgenza**

1. Circostanze di pericolo – limiti di spesa.

In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale nel quale sono indicati i motivi dello stato di somma d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 Euro tramite affidamento diretto ad una o più imprese.

2. Pericolo imminente – deroga ai limiti di spesa.

Si prescinde dal limite di importo di cui al precedente comma qualora i contratti di fornitura di beni e servizi per la realizzazione dei lavori in amministrazione diretta o i contratti di cottimo si rendano necessari per provvedere alle esigenze di rimuovere situazioni per le quali il Sindaco sia intervenuto con i poteri di cui ai commi 5 e 6 dell'art.50 del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000 (ordinanze contingibili ed urgenti).

#### **Articolo 9**

##### **Perizia suppletiva per maggiori spese**

1. Perizia suppletiva ai lavori affidati in economia.

Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa, e provvede ad integrare l'impegno di spesa già assunto con le modalità previste dal T.U.E.L. n. 267/2000 e nel rispetto del D.Lgs. 163/2006.

2. Limiti di spesa della perizia suppletiva.

In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 Euro dal presente Regolamento.

#### **Articolo 10**

##### **Autorizzazione e finanziamento della spesa per lavori in economia**

###### **1. Somme a disposizione.**

Nel caso di lavori di cui all'articolo 3, nell'ambito delle somme a disposizione dei quadri economici degli interventi compresi nel programma l'autorizzazione è concessa dal responsabile del servizio.

###### **2. Reperimento risorse economiche.**

Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia, gli stessi sono autorizzati con determina del responsabile del servizio, su proposta del responsabile del procedimento, nei limiti in precedenza specificati, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti dalle eventuali economie da ribasso d'asta, ovvero dai capitoli di spesa che ne consentano il relativo impegno economico, anche attraverso una specifica variazione di Bilancio.

#### **Articolo 11**

##### **Anticipo fondi**

I fondi necessari per la realizzazione dei lavori in economia possono essere anticipati dalla stazione appaltante con mandati intestati al responsabile del servizio, con obbligo di rendiconto finale.

#### **Articolo 12**

##### **Requisiti e garanzie**

###### **1. Garanzie di legge.**

Per l'esecuzione dei lavori in economia di importo pari o superiore a 20.000 euro l'impresa esecutrice deve:

- prestare le garanzie di cui al D.P.R. 207/2010;
- essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di qualificazione economico-finanziari, tecnico-organizzativi previsti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante procedura di gara.

Nel caso in cui il pagamento avvenisse in un'unica soluzione al termine dei lavori, su proposta del Responsabile del Procedimento, la ditta può essere esentata dalla prestazione della cauzione; tale clausola va esplicitata nell'atto di cottimo, ovvero nel contratto.

###### **2. Requisiti di legge.**

L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

###### **3. Verifiche.**

La verifica del possesso dei suddetti requisiti nei confronti dell'impresa esecutrice sarà svolta attraverso l'acquisizione della certificazione (o autocertificazione) prevista per le imprese operanti nei relativi settori e attraverso la consultazione informatica degli archivi delle istituzioni preposte (Camere di Commercio, Osservatorio LL.PP., Enti Previdenziali, ecc.).

### **Articolo 13**

#### **Subappalto**

1. E' vietato il subappalto delle opere affidate in economia se non espressamente autorizzato dalla Stazione Appaltante.
2. Il subappalto sarà inoltre autorizzato previa verifica nei confronti delle Ditte subappaltatrici del possesso dei requisiti di ordine generale e speciali, come richiesti dalla normativa vigente.
3. Ai sensi del precedente comma 1 per quanto riguarda l'esecuzione di opere in subappalto o cottimo nell'ambito di lavori appaltati mediante autonoma procedura di gara, l'affidamento dei lavori in economia di cui al presente regolamento è assoggettato all'osservanza dell' art. 118 del D.lgs. 163/2006.

### **Articolo 14**

#### **Regolare esecuzione**

La regolare esecuzione dei lavori o delle forniture di beni e servizi di importo inferiore ai 40.000 Euro è attestata dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento

### **Articolo 15**

#### **Collaudo dei lavori**

Il Responsabile del Servizio può disporre il collaudo delle opere eseguite, anche con incarico a tecnici esterni.

### **Articolo 16**

#### **Inadempimenti di contratti per cottimo**

In caso di inadempimento dell'appaltatore si procede alla risoluzione del contratto di cottimo mediante determina del Responsabile del Servizio, previa ingiunzione del Direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante.

### **Articolo 17**

#### **Procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi**

1. In conformità ai principi e ai criteri direttivi contenuti nel D.P.R. 4 Aprile 2001, n. 102 e s.m.i., l'amministrazione può utilizzare procedure telematiche di acquisto che consentono di effettuare approvvigionamenti di beni e servizi attraverso sistemi automatizzati di scelta del contraente secondo le modalità approvate dalla Giunta Comunale.
2. Le procedure telematiche di acquisto assicurano la parità di condizioni dei partecipanti nel rispetto dei principi di trasparenza e di semplificazione delle procedure, nonché delle disposizioni, anche tecniche, di recepimento della normativa vigente sulle firme elettroniche e sulla documentazione amministrativa.
3. Rimane ferma la possibilità per l'amministrazione di effettuare gli approvvigionamenti di beni e servizi con le tradizionali procedure di scelta del contraente anche utilizzando, a supporto del procedimento, sistemi elettronici e telematici secondo le disposizioni della normativa vigente.

### **Art. 18**

#### **Principi organizzativi**

1. Le procedure telematiche di acquisto di cui al precedente art. 15 sono condotte seguendo principi di sicurezza, di trasparenza e di accesso ai documenti amministrativi.

2. Per unità ordinante si intende ogni soggetto autorizzato nell'ambito dell'amministrazione comunale ad impegnare la stessa per l'acquisto di beni e servizi.
3. L'amministrazione individua ed autorizza, secondo il proprio ordinamento, i soggetti abilitati che possono avvalersi delle procedure telematiche di acquisto.

#### **Art. 19**

##### **Acquisti di beni e servizi sotto la soglia di rilievo comunitario**

1. Al di sotto della soglia di rilievo comunitario, le unità ordinanti delle amministrazioni, avvalendosi del mercato elettronico, possono effettuare acquisti di beni e servizi direttamente dai cataloghi predisposti dagli utenti selezionati attraverso un bando di abilitazione.
2. Il mercato elettronico deve consentire, altresì, la possibilità di richiedere ulteriori offerte agli utenti e di negoziarle attraverso il sistema infotelematico.

#### **Articolo 20**

##### **Clausole finali**

1. Limiti d'importo. In caso di variazione dei limiti d'importo, gli stessi si intendono automaticamente adottati nel presente regolamento secondo le modalità convenute nei suoi articoli.
2. Priorità normativa. In caso di contrasto tra il presente Regolamento e le vigenti o subentranti norme riguardo le modalità per l'effettuazione delle spese in economia da eseguirsi secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, statale, regionale, prevalgono queste ultime.
3. Unicità interpretativa del Regolamento. A far data dalla entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati tutti i regolamenti e/o parte degli stessi ove in contrasto con il presente.

## INDICE

- Articolo 1 - Finalità del regolamento
- Articolo 2 - Categorie di lavoro e definizioni
- Articolo 3 - I lavori le forniture e i servizi in economia e la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. 57 del D.Lgs. 163/2006
- Articolo 4 - Le forniture di beni e servizi
- Articolo 5 - Divieto di frazionamento
- Articolo 6 - Forma del contratto
- Articolo 7 - Lavori d'urgenza
- Articolo 8 - Esigenze di somma urgenza
- Articolo 9 - Perizia suppletiva per maggiori spese
- Articolo 10 - Autorizzazione e finanziamento della spesa per lavori in economia
- Articolo 11 - Anticipo fondi
- Articolo 12 - Requisiti e garanzie
- Articolo 13 - Subappalto
- Articolo 14 - Regolare esecuzione
- Articolo 15 - Collaudo dei lavori
- Articolo 16 - Inadempimenti di contratti per cottimo
- Articolo 17 - Procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi
- Articolo 18 - Principi organizzativi
- Articolo 19 - Acquisti di beni e servizi sotto la soglia di rilievo comunitario
- Articolo 20 - Clausole finali